

generale in capo. Io credo che sia benissimo necessario di aggiungere un ufficiale, il quale sia investito di quelle attribuzioni onde parla la legge, ma, a parer mio, debbe essere subordinato al generale in capo. Con questa persuasione aveva preso a considerare l'art. 1 della legge promossa dal Ministero, e mi parve che si dovesse prima d'ogni cosa cancellare le parole *alto funzionario*. La parola *alto*, secondo me, esprime autorità troppo elevata, e perciò la vorrei cancellare; ed in fine di questo articolo, vale a dire dopo le parole *della giustizia penale militare e della polizia*, io credeva aggiungere *subordinatamente al generale in capo dell'armata*, od altra simile espressione.

Ma a questo mio intendimento supplì, secondo me, il signor Bixio coll'emendamento a farsi all'art. 3°. Io mi vi unisco pertanto, purchè si porti all'art. 3° un emendamento dal quale compaia che il generale in capo deve ordinare l'esecuzione delle sentenze che si proferirono, e possa all'uopo anche sospenderle. Ma a questo riguardo ritornando all'art. 1° per conciliarlo coll'art. 3°, io osservo che secondo quest'ultimo articolo i Consigli di guerra che proferiscono le sentenze debbono essere presieduti dal gran giudice. Io non credo che chi è incaricato di promuovere un procedimento criminale debba concorrere a profferire le sentenze. Ciò è contrario a tutti quanti i principii di retta giustizia. Chi promuove un giudizio ed istruisce la causa, debb'essere estraneo al pronunziamento della sentenza. Osservo ancora che quell'ufficiale che si vuole aggiungere, dirò così, al generale in capo per promuovere i procedimenti criminali, non debbe assumere il titolo di gran giudice dell'esercito, poichè questa parola porta con sé il diritto di presiedere ai Consigli di guerra, cosa che, lo ripeto, è contraria a tutti i principii di giustizia.

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Dabornida ha facoltà di parlare.

**DABORNIDA.** Le parole del sig. deputato Montezemolo mi avevano indotto a rompere il silenzio che mi era prefisso. Considerazioni di prudenza fatte dopo mi confermarono nel mio proposito. Se la Camera fosse in comitato segreto parlerei; in pubblico non la credo cosa prudente.

**RACCHIA.** Io respingo tutto l'art. 2°, perchè credo perfettamente inutile la carica che si vuole creare di Gran Giudice dell'esercito; nelle armate moderne nazionali e non nazionali, la disciplina militare nascer deve da fonti naturali e non sforzati. Gli eserciti moderni sono una vera famiglia in cui per via di adatti regolamenti sanciti dall'esperienza si perviene a reprimere qualunque siasi disordine. Signori, la disciplina rinascerà nell'esercito nostro colla fiducia che salir deve dai gradi inferiori ai superiori, rinascerà col sentimento del dovere che dai gradi superiori scender deve agli inferiori. Questi sono i mezzi infallibili ai quali il Ministero può provvedere colla scelta di capi capaci ed energici.

Tutti i Gran Giudici del mondo non raggiungerebbero lo scopo della legge, qualora mancassero le basi morali e gerarchiche anzidette.

**PES.** Parrà veramente strano che io impiegato civile per la prima volta che ho l'onore di aprir la bocca in questa rispettabile assemblea venga a trattare di oggetti militari. Ma siccome nella mia prima lunga carriera giudiziaria ebbi a trattare affari criminali anche per la parte militare dopo la pubblicazione in Sardegna del Codice penale militare nel 1823, non so dissimulare di aver talvolta osservato nei signori comandanti dei corpi uno zelo lodevole nel suo principio, od almeno compatibile per l'onore del corpo, onde, non dico occultare la reità, ma almeno attenuare la colpeabilità dei loro subordinati.

Ora se ciò nei casi ordinari non potea a meno di riuscire in qualche modo nocevole alla disciplina ed alla esemplarità, maggiore nocimento potrebbe presumersene nei casi straordinari e di guerra, ai quali andiamo incontro, nei quali è da osservarsi una maggior severità di disciplina. Per questa considerazione io sono nel senso del signor ministro della guerra che sia utilissima e fors'anco essenziale la creazione di una carica superiore, quale si è quella proposta del Gran Giudice, il quale estendendo i suoi sguardi e la sua ispezione sovra tutto il complesso dell'esercito, possa promuovere ed attivare l'amministrazione della giustizia criminale per proprio e precipuo incarico, e così antivenire sopra qualunque inavvertenza o negligenza nello investigare le delinquenze e sottoporle a procedimento, esercendo le attribuzioni che si propongono nel progetto di legge colle modificazioni che si ravviseranno. Quindi in massima opino per la creazione di una tal carica.

Non intendo bensì che per effetto di questa venga attenuata la responsabilità intiera che ha da pesare sul generale capo dell'armata, nè menomata per poco la suprema autorità del medesimo: mentre intendo che il dovere di rapporti dell'operato al generale capo, come si esprime dalla Commissione, sia valevole a conservare quel senso di dipendenza che lascia a questi il diritto ed il mezzo di sopravvedervi, senza che il Gran Giudice ne riceva intanto inceppamento nelle attribuzioni che s'intende attribuirgli e dovrà perentoriamente esercire. Nè crederei che a siffatte attribuzioni possa d'ufficio supplire, come si opinava da taluni onorevoli deputati, il solo uditore di guerra; poichè dovendo questi incumbere alla istruttoria dei processi, non potrebbe da se stesso comparire denunziante, ed è anzi molto giovevole, e conducente a maggiore speditezza che da un altro qualificato funzionario gli vengano preparati e somministrati i materiali e le nozioni che hanno a formare gli elementi della procedura. Ma per la stessa ragione dissentirei dall'articolo del progetto di legge, in cui si menzionano Consigli di guerra presieduti dal Gran Giudice, parendomi inconveniente che presieda od abbia voto in quel giudizio che avrà egli stesso provocato.

**MENABREA.** Ho pochissimo ad aggiungere alle cose che furono dette dal preopinante; soltanto ho voluto prendere la parola in risposta al sig. deputato generale Racchia, che dichiarò affatto inutile l'istituzione di un Gran Giudice. Io sono del parere del sig. ministro della guerra, il quale diceva ieri che l'istituzione del Gran Giudice, quantunque non del tutto necessaria, era però utilissima, ed io la ravviso tale, specialmente avuto riguardo alla costituzione dei nostri Consigli di guerra, che non essendo abbastanza numerosi, difficilmente possono funzionare colla occorrente attività. È necessario adunque che vi sia un impiegato superiore, o dirò meglio, un ufficiale generale il quale abbia lo speciale incarico di vigilare sull'andamento della giustizia e sulla disciplina dell'esercito.

Ora la gran questione ella è appunto di sapere se questo funzionario debba essere affatto indipendente dal generale in capo, oppure avere una qualche subordinazione verso il medesimo. Su questo proposito io credo che sarebbe di sommo pericolo il dividere l'autorità che deve essere inerente alla qualità di generale in capo per attribuirne una parte essenziale al Gran Giudice.

La responsabilità che pesa sul generale in capo è in ragione della sua autorità. Essa è necessaria per manentere la disciplina e per dare al comando quella forza e quel vigore che sono essenziali per assicurare il successo delle operazioni militari. Ora il costituire il Gran Giudice indipendente avrebbe